

Le molestie in danno della ex convivente *more uxorio* configurano il reato di *stalking* e non di maltrattamenti in famiglia. Corte di Cass., Sez. VI pen., Sent. del 30 luglio 2024 n. 31178, Cons. Rel. Dott.ssa Maria Sabina Vigna

*In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 c.p. nell'accezione più ristretta di comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà e assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, secondo comma, c.p., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza *more uxorio* con la persona offesa*

Conf. Cass. Sez. 6, n. 31390 del 30/03/2023

Rif. Leg. Artt. 572, 612-bis c.p.

Maltrattamenti in famiglia – Convivenza *more uxorio* – Atti persecutori

La Corte di Cassazione precisa, nella pronuncia *de qua*, i contorni del reato di maltrattamenti in famiglia in relazione alla misura della custodia cautelare applicata all'indagato arrestato in flagranza per il reato di *stalking*, per avere, dopo l'interruzione della convivenza *more uxorio* con la persona offesa, posto in essere ripetute minacce, atti intimidatori e persecutori tali da cagionare nella vittima un perdurante grave stato d'ansia e di paura nonché un fondato timore per la propria incolumità.

La Suprema Corte ritiene che la condotta esaminata dal Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata non possa essere ricondotta nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 572 c.p., essendo stati l'indagato e la persona offesa legati da un rapporto *more uxorio*, non più in essere al momento del verificarsi della condotta contestata.

Solo nel caso di separazione fra persone legate da vincolo matrimoniale, è ancora configurabile il reato di maltrattamenti che si concreta in condotte vessatorie nei confronti del coniuge, sorte in ambito domestico, anche dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona

della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza (Cfr. Cass. Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022)

La separazione è, infatti, condizione che non elide lo *status* acquisito con il matrimonio, e, pur dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall'art. 143, secondo comma, c.c.

L'ordinanza impugnata viene, conseguentemente, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame ai fini della eventuale rivalutazione della sussistenza degli estremi di cui all'art. 612-*bis* c.p., delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura cautelare applicata.

§§§

Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 15/05/2024) 30/07/2024, n. 31178

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta da

Dott. RICCIARELLI Massimo - Presidente

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere

Dott. ROSATI Martino - Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina - Relatore

Dott. TRIPICCIONE Debora - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a S. il (Omissis)

avverso l'ordinanza del 18/03/2024 del Tribunale del riesame di Salerno

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con l'ordinanza del 13 marzo 2024 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno, dopo avere convalidato l'arresto in flagranza di A.A. i del 10 marzo 2024 per il reato di stalking, applicava la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.

Si contestava all'indagato di avere, dopo l'interruzione della convivenza more uxorio con B.B., minacciato ripetutamente la predetta - sino al 10 marzo 2024 - e, dopo che la donna aveva bloccato il suo numero di telefono, di essersi recato sotto l'abitazione della stessa - ove viveva insieme al figlio neonato - urlando e pronunciando la frase "ti devo uccidere", contestualmente impugnando un coltello in direzione della donna, così ponendo in essere atti persecutori che cagionavano alla B.B. un perdurante grave stato d'ansia e di paura nonché un fondato timore per la propria incolumità. Fatti commessi fino al 10 marzo 2024, con querela in pari data.

Deve, inoltre, evidenziarsi che, con ordinanza del 12 marzo 2024, il G.i.p. del Tribunale di Salerno, nell'ambito di altro procedimento n. RGNR ___/2023 iscritto per il reato di cui all'art. 572 cod. pen., applicava a A.A. la misura degli arresti domiciliari per avere maltrattato con condotte reiterate la propria convivente, sottoponendola frequentemente, nel corso del 2023, ad atti di violenza fisica e psicologica, così da renderle intollerabile e dolorosa la vita in comune e da portare alla cessazione della convivenza avvenuta il 23 dicembre 2023.

2. Avverso l'ordinanza del G.i.p. del 13 marzo 2024, la difesa proponeva istanza di riesame producendo il provvedimento del 12 marzo 2024, che aveva applicato gli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti, e chiedeva la riqualificazione della condotta del 10 marzo 2024 come minaccia ai sensi dell'art. 612 , secondo comma, cod. pen., e la conseguente scarcerazione del proprio assistito.

Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Salerno ha così statuito: "accoglie parzialmente l'istanza di riesame proposta nell'interesse di A.A. e, per l'effetto, previa riqualificazione del delitto ex art. 612-bis cod. pen., contestato al capo a) dell'imputazione nel reato ex art. 572 cod. pen., conferma l'ordinanza cautelare impugnata emessa, in questo procedimento, dal G.i.p. del Tribunale di Salerno laddove applica a A.A. la misura della custodia cautelare in carcere".

Il Tribunale del riesame ha, in particolare, ritenuto che: "l'episodio del 10 marzo 2024 per il quale era intervenuto l'arresto non costituisce un fatto isolato, autonomamente qualificabile, ma si salda con le condotte moleste e minatorie per le quali A.A. ha già subito la misura cautelare domestica in altro procedimento penale, per l'omogeneità temporale del suo verificarsi, l'identità della vittima, l'identità del movente, ossia la non accettazione della fine della convivenza". Tale condotta indebita, a giudizio del Tribunale del riesame, "ben può riqualificarsi come delitto di maltrattamenti in famiglia configurabile anche allorché le condotte criminose iniziate a durante la convivenza siano proseguite in costanza di separazione".

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ricorre la difesa di A.A., deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alle ragioni che hanno portato alla conferma della misura della custodia cautelare in carcere, pur riqualificando il delitto ex art. 612-bis cod. pen., così come contestato, nel reato di maltrattamenti. La motivazione è del tutto illogica: se il Tribunale del riesame ha ritenuto di dovere configurare la condotta contestata ad A.A. in continuazione con le precedenti, doveva applicare la stessa misura cautelare applicata successivamente al suo arresto, ovvero quella degli arresti domiciliari.

In ogni caso i giudici del riesame non hanno considerato che la relazione tra la persona offesa e l'indagato si era conclusa nel dicembre 2023 e che tra i due non vi era alcun rapporto, nemmeno telefonico. È evidente, pertanto, che tale episodio debba essere qualificato come minaccia e non come maltrattamenti in famiglia. Pertanto, anche rispetto alla riqualificazione del fatto, l'ordinanza va annullata.

Le esigenze cautelari, infine, ben potevano essere salvaguardate applicando la misura degli arresti domiciliari.

Motivi della decisione

1.11 ricorso è fondato.

2. Occorre preliminarmente sottolineare che, secondo il più recente e consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis , comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa (Sez. 6, n. 31390 del 30/03/2023, P., Rv. 285087 - 01).

Solo nel caso di separazione fra persone legate da vincolo matrimoniale, è ancora configurabile il reato di maltrattamenti. In particolare, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza (Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R., Rv. 284020 -01.) La separazione è, infatti, condizione che non elide lo status acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall'art. 143 , comma 2, cod. civ.

3. Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la condotta esaminata dal Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata non poteva essere ricondotta nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen., essendo stati A.A. e la B.B. legati da un rapporto more uxorio, non più in essere al momento del verificarsi della condotta contestata.

4. L'ordinanza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Salerno, che dovrà valutare l'eventuale sussistenza degli estremi di cui all'art. 612-bis cod. pen. e rivalutare la sussistenza delle esigenze cautelari e, in caso positivo, l'adeguatezza della misura cautelare applicata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 309 , comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 , comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Conclusione

Così deciso il 15 maggio 2024

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2024